PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01986
Del :	02/03/2012
Esecutivo da:	02/03/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Interventi Minori e Famiglia Direzione Servizi Sociali Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO:

Convenzione con l'Associazione di Volontariato Artemisia per la realizzazione del "Progetto contro la violenza, gli abusi ed i maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e minori" - Periodo marzo 2012.

OBIETTIVO ZN 09
Attività Progetto Artemisia Donne
C.B 1100
CIG Z3203C28F4

ILRESPONSABILE
P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO CHE :
- con Delibera n 34/229 del 21/06/2011, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio annuale di previsione 2011 e i relativi allegati;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, e' stato approvato il PEG 2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011, con il quale è stato prorogato al 31/03/2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali con riduzione pari al 15%;

VISTA la delibera di Giunta n. 2011/588/892 che assegna ai Dirigenti per il periodo di esercizio provvisorio risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011

VISTI
- il Provvedimento Dirigenziale n. 4039 del 30/4/2010 con il quale il Direttore, ha attribuito alla scrivente la responsabilità di Posizione Organizzativa specificando le funzioni gestionali delegate;
- i successivi provvedimenti dirigenziali n. 2011/DD/8241, n. 2011/DD/9124, 2011/DD/10327 e con 2012/DD/1144.del 31/01/2012 con i quali sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa della Direzione Servizi Sociali, fra i quali anche l'incarico PO Interventi Minori e Famiglia attribuito alla sottoscritta;

PRESO ATTO che la Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” detta le disposizioni per la realizzazione di interventi a favore dell'infanzia e l'adolescenza, istituendo il relativo Fondo Nazionale;

VISTO l’Accordo di Programma siglato il 10/09/2010 tra Comune, Provincia, Prefettura, Questura, Ufficio Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di Giustizia Minorile, Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con il quale viene approvato il piano di intervento per l’anno 2010, valido fino a dicembre 2012 ai sensi della Legge 285/97 adottato con Deliberazione G.M. n. 2010/G/00331 del 14/09/2010, valido fino al 31/12/2012;

PRESO ATTO che tra i progetti inseriti nel Piano d’Intervento approvato con l’accordo di programma di cui sopra, nell’ambito dei servizi di contrasto alla violenza, risulta esserci anche il Progetto della Direzione Servizi Sociali denominato “Progetto contro la violenza, gli abusi ed i maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari nei confronti di donne e minori””;

CONSIDERATO che:
- la violenza alle donne e ai minori è un fenomeno a forte impatto sociale, ancora in gran parte sommerso, e che rappresenta una grave violazione dei diritti umani;
- la dimensione del fenomeno si desume da quanto emerge dal Rapporto ONU (ottobre 2006) che ha definito la “violenza sulle donne come un flagello mondiale”;
- i dati su “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia” Indagine Istat 2006, hanno evidenziato che sono 6 milioni 743 mila le donne dai 16 ai 70 anni che nel corso della loro vita hanno subito una violenza fisica o sessuale; mentre 2.077.000 donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking). Il 14,3% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale all’interno della relazione di coppia. Circa il 96% dei casi di violenza subita dal partner non viene denunciato;
- per abuso all’infanzia e maltrattamento si intendono “tutte le forme di cattiva salute fisica ed emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità, nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere” (WHO, World Report on Violence and Health, 2002). Qualsiasi forma di violenza, ma in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, provocando gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita;
- il Comune di Firenze, in conformità all’art. 12 dello Statuto, ha promosso negli anni iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica e psichica in ambito intrafamiliare ed extrafamiliare.

CONSIDERATO inoltre che:
- in tale contesto il Comune di Firenze ha instaurato sin dal 1996 (con Delibera della Giunta Municipale n.5126 del 27.12.96 e con successivi atti) rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza, agli abusi ed ai maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e minori con il privato sociale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 729/509 del 5 maggio 1999 è stato istituito il Tavolo permanente contro la violenza, il maltrattamento e l’abuso sessuale in danno ai minori;
- l’art. 59 della Legge Regionale Toscana n° 41/2005 favorisce, al fine di contrastare la violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore;

RICHIAMATE:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge n° 66 del 15 febbraio 1996: “Norme contro la violenza sessuale”;
- la legge n° 269 del 3 agosto 1998: “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- la legge n° 154 del 4 aprile 2001:” Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- la delibera della Giunta Regionale n° 313 del 25 marzo 2002 “Guida e strumenti operativi in materia d’abbandono e maltrattamento dei minori”;
- la legge Regionale 59/2007 “Norme contro la violenza di genere”;
- il DL 11/2009 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;

VISTA altresì la Delibera dell'Esecutivo della Società della Salute n. 61 del 25.11.2009 "Atto d'indirizzo per il contrasto della violenza, degli abusi dei maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e minori" nella quale viene dato mandato al Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione Servizi Sociali di elaborare una proposta progettuale che tenga particolarmente conto della promozione di un approccio programmato e di sistema nel settore della prevenzione e del contrasto di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e minori, procedendo ad una riorganizzazione del sistema attuale di interventi, sia a livello tecnico-professionale che economico, privilegiando la disponibilità tempestiva di posti in strutture destinate a donne e minori in difficoltà, quali le Case d'accoglienza ad indirizzo segreto o strutture simili;

VISTA la Determina Dirigenziale n° 7267 del 02/09/2011 con la quale si assegna, ai sensi della L. 285/97 per interventi a favore dell'infanzia e l'adolescenza, alla Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia e Accoglienza - la somma di € 246.543,00 di cui € 70.441,00 per la realizzazione del "Progetto Servizio di contrasto alla violenza per minori, donne, madri e adulti abusati in età minorile";

CONSIDERATO che:

- l'Associazione di Promozione Sociale Artemisia ha costituito in tutti questi anni una importante risorsa per i servizi territoriali e la popolazione ed è riuscita ad ottenere risultati pienamente soddisfacenti sia in termini di supporto e aiuto alle vittime dei maltrattamenti, degli abusi e delle violenze, sia in termini di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi;
- il Progetto presentato dall'Associazione "Artemisia", conservato agli atti della Direzione Servizi Sociali, presenta le caratteristiche previste nella citata deliberazione della Società della Salute: riorganizzazione degli interventi sia a livello professionale che economico, privilegiando l'accoglienza delle donne e delle donne con figli sia nella fase di urgenza-emergenza che nella fase di sostegno post urgenza (inserimento in Casa Rifugio);
- l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" risulta essere l'unica Associazione sul territorio del Comune di Firenze avente le caratteristiche idonee a garantire sia il sostegno specialistico rivolto a minori e donne vittime di violenza e maltrattamento che l'accoglienza di donne e donne con figli vittime di violenza all'interno di strutture opportunamente dedicate, così come si evince dalla nota della Provincia di Firenze del 19.03.2010 prot, n. 6824, agli atti del Servizio Famiglia e Accoglienza;
- l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" è iscritta al registro regionale, n° 475 atto dirigenziale n. 3570 del 21/9/2011;

DATO ATTO dell'esperienza gestionale maturata e dei risultati pienamente soddisfacenti ottenuti nel periodo precedente dall'Associazione "Artemisia", nella realizzazione delle attività di cui alla convenzione in argomento;

RILEVATO che la convenzione attualmente vigente tra il Comune di Firenze e l'Associazione di Volontariato "Artemisia" per la realizzazione degli interventi di prevenzione, sostegno e cura dei minori, di donne e di donne con figli vittime di maltrattamenti ed abusi è in scadenza al 29/02/2012;

DATO ATTO altresì, che come previsto all'art. 9 della convenzione vigente, l'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale e contestualmente potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale;

PRESO ATTO che, con nota del 22/02/2012 ns prot. n.25243, conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali, l'Associazione "Artemisia" ha manifestato formalmente la propria disponibilità alla prosecuzione della gestione delle attività previste nel "Progetto contro la violenza, gli abusi ed i maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari nei confronti di donne e minori" per il periodo marzo 2012;

RILEVATA pertanto l'opportunità, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività per la realizzazione del progetto contro la violenza, gli abusi ed i maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e minori, di proseguire l'affidamento del servizio all'associazione di Promozione Sociale "Artemisia" per il periodo marzo 2012 per una spesa totale di € 12.668,00 (fuori campo IVA art. 4, D.P.R. 633/72)

DATO ATTO che il rapporto di collaborazione tra il Comune di Firenze e l'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" per la realizzazione degli interventi di prevenzione, sostegno e cura dei minori, di donne e di donne con figli vittime di maltrattamenti ed abusi per il periodo marzo 2012 è disciplinato dalla convenzione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì che, in relazione al rapporto convenzionale oggetto della presente determinazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.7, comma 2, del "Regolamento per l'assegnazione agli organismi senza fini di lucro, di immobili di proprietà comunale a canone agevolato" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 9.11.2009;

RILEVATO che le spese connesse al presente provvedimento si riferiscono ad attività indifferibili di tutela e protezione di competenza dell'ente locale, che sono regolate dalla Legge (art. 403 del Codice Civile per i minori e art. 5 della Legge 59/2007 "Norme contro la violenza in genere" per i soggetti vittime di abuso e maltrattamento) in relazione agli obiettivi di garantire la necessaria assistenza in situazioni di urgenza ed emergenza a minori e adulti vittime di abuso e maltrattamento sul territorio comunale e garantire protezione, sicurezza e inclusione sociale;

RITENUTO pertanto di procedere a sub- impegnare la somma di € 12.668,00 sul capitolo 27765 impegno 11/6063 del bilancio corrente;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze ;

VISTO l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di dare atto che il rapporto di collaborazione tra il Comune di Firenze e l'Associazione di di Promozione Sociale "Artemisia" per il periodo marzo 2012 è disciplinato secondo la convenzione allegata alla presente determinazione, come parte integrante;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 12.668,00 (fuori campo IVA art. 4, D.P.R. 633/72) a favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Artemisia" CIG Z3203C28F4, per la realizzazione delle attività di cui alla convenzione in oggetto, per il periodo marzo 2012 sul capitolo 27765 impegno 11/6063 del bilancio corrente;

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEMISIA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA, GLI ABUSI ED I MALTRATTAMENTI INTRAFAMILIARI ED EXTRAFAMILIARI NEI CONFRONTI DI DONNE E MINORI".

L'anno …….. il giorno…….del mese di ……in Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

_____ nato a _____ il _____. non in proprio ma nella sua qualità di _____, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall' art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione del provvedimento_____

E

- _____nato a _____.il _____.non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante dell' Associazione di Volontariato Artemisia ONLUS

C.F. 94036890484 con sede legale in Via del Mezzetta 1 interno iscritta al Registro Regionale, n° 475 atto dirigenziale n. 3570 del 21/9/2011

PREMESSO CHE:

- l'Associazione di Volontariato Artemisia opera nel settore sociale, sanitario e culturale con finalità di contrasto e riparazione del danno ad ogni forma di violenza psico-fisica e/o sessuale nei confronti di donne e bambini/e, e da anni è impegnata in attività di prevenzione e supporto alle vittime di maltrattamenti e violenza;
- il Comune di Firenze per la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza, agli abusi e maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari su donne e minori, sin dal 1996 ha instaurato rapporti convenzionali con l'Associazione sopra citata;
- l'attività della presente convenzione consiste in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici;
- la Legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Legge Regionale Toscana n. 28/1993 e successive modifiche, al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, dà la possibilità agli enti pubblici di convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della stessa legge;
- l'art. 59 della Legge Regionale Toscana n. 41/2005, al fine di contrastare la violenza contro le donne e i minori in ambito familiare, favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore.

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra il Comune di Firenze (di seguito denominato "Comune") e l'Associazione di volontariato "Artemisia Onlus" (di seguito denominata "Associazione") a sostegno del "Progetto contro la violenza, il maltrattamento, gli abusi intrafamiliari ed extrafamiliari nei confronti di donne e minori" (di seguito denominato "Progetto").
L'Associazione s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come specificato nel Progetto.
Il Progetto è rivolto a donne e minori vittime di violenza, abusi e maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari nel Comune e a coloro che hanno diritto di accedere agli interventi ed ai servizi del sistema integrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 41/2005.
Il territorio di riferimento è quello del Comune di Firenze.
I rapporti con i SIAST e in particolare i criteri di ammissione e le procedure sono regolamentate da apposito atto amministrativo.

Art. 2
Personale

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce che le attività verranno prestate prevalentemente in forma volontaria dai propri associati e che per particolari necessità e specificità degli interventi, l'Associazione potrà garantire l'attività con personale dipendente, come evidenziato nel Progetto, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità prevista dalla normativa vigente.
L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da polizza assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 L. n. 266/1991 sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente atto convenzionale.

Art. 3
Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

1. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
2. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa D.lgs n. 81/2008 per tutto il personale impiegato;
3. presentare al Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione Servizi Sociali report e dati come indicato nel Progetto (parte denominata "Modalità di trasmissione alla committenza dei risultati ottenuti");
4. presentare l'elenco nominativo di tutto il personale volontario e dipendente utilizzato, come da Progetto, con relativo inquadramento professionale e rispettive ore lavorative, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
5. garantire la tempestiva comunicazione (tempo massimo entro 7 giorni) al Comune di eventuali variazioni concernenti:
   - numero, modalità e tempi di impiego di volontari, collaboratori e professionisti retribuiti;
   - cambio di nominativo dei responsabili;
   - variazione di utilizzo di beni mobili ed immobili presenti nel "Progetto".

Le sostituzioni di personale dovranno essere effettuate, inderogabilmente, con operatori appartenenti allo stesso profilo professionale.

Art. 4
Tutela della privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione.
Prima della stipulazione del presente atto l'Associazione provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile Privacy il legale rappresentante della Associazione.
L'Associazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione.

Art. 5
Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Comune provvederà al rimborso delle spese previste nel prospetto economico allegato al "Progetto" fino ad un importo massimo di € 12.668,00 (fuori campo IVA art. 4, D.P.R. 633/72) per il periodo marzo 2012.
L'erogazione del suddetto rimborso avverrà a saldo, previa presentazione da parte dell'Associazione di rendiconto finale determinato da tutte le attività oggetto della presente Convenzione e dalle spese effettivamente eseguite sulla base dei giustificativi allegati, con le seguenti modalità:

a) per quelle relative al personale retribuito dell'Associazione, dichiarazione del Rappresentante Legale dell'Associazione in cui venga attestato l'effettivo utilizzo del monte ore del personale allegando un prospetto analitico delle ore impiegate dal personale volontario e dal personale dipendente, previsto nella presente convenzione, nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa;
b) per quelle relative alle attività di accoglienza (emergenza e case rifugio), a spese correnti, utenze, consulenze varie e collaborazioni occasionali dovranno essere attestate dai relativi giustificativi di spesa (scontrini fiscali, ricevute, notule, fatture ecc.) nonché dall'indicazione della finalità della spesa stessa.

Il Comune liquiderà, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario, le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollazione.

Art. 6
Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopraccitata. In particolare la suddetta Associazione ha provveduto a comunicare al Comune gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nella dott.ssa Roberta Gavagna C.F. GVGRRT51A53D612Q operante in qualità di Presidente, nella Sig.a Nicoletta Bacci, C. F. BCCNCL38C49D612B e nella Sig.a Oretta Bartali, C.F.BRTRTT39H41H449D , le persone dedicate ad operare su di esso.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della l 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa di Risparmio di Firenze Sede di Firenze Agenzia n.9 – Viale dei Mille IBAN IT16H0616002809000021162C00.
Nel caso che la suddetta Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010.

Art. 7
Locali e attrezzature

L'Associazione svolge le proprie attività presso:

1. il Centro "Catia Franci" in Via del Mezzetta n. 1 interno;
2. strutture Residenziali definite "Case Rifugio" (le cui localizzazioni non vengono indicate per ragioni di sicurezza) che consistono in un appartamento dotato di 9 posti letto ("Casa Rifugio 1") e, per ragioni di particolare necessità, in un appartamento ("Casa Rifugio 2") dotato di 6 posti letto, fermo restando che i posti oggetto della presente convenzione sono complessivamente n.9;
3. strutture di emergenza individuate dall'Associazione per situazioni di urgenza ed emergenza per le quali non è opportuno l'inserimento contestuale alla segnalazione presso la Casa Rifugio per motivi di sicurezza;

I locali sono dotati delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.
L'Associazione dichiara che le strutture, le attrezzature e i beni sono conformi alle esigenze del servizio ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008).

Art. 8
Controlli ed inadempienze

I responsabili della gestione del progetto sono nominati rispettivamente dal Comune nella persona della responsabile P.O. Interventi Minori e Famiglia Dott.ssa Sandra Di Rocco e nella persona dell'AOC Professionale Daniele Maltoni, dall'Associazione nelle persone della Presidente dell'Associazione Roberta Gavagna, della Responsabile del Settore Minori Dott.ssa Beatrice Bessi, e della Responsabile del Settore Donne Dott.ssa Santa Teresa Bruno.
L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività
Il Comune si riserva la facoltà di accesso, da parte dei suoi responsabili sopra nominati, ai locali del Centro "Catia Franci" e delle "Case Rifugio" e l'uso di attrezzature e documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonchè di comunicare per iscritto all'Associazione, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito; a tal fine l'Associazione dovrà redigere e rendere disponibile, ai responsabili del Comune, per ogni utente trattato, una scheda sintetica riportante i dati identificativi del soggetto in carico, data d'ingresso e di dimissione, tutti gli interventi attivati nei suoi confronti e ogni materiale cartaceo o elettronico inerente a tale attività.
Il domicilio dell'Associazione è presso la sede legale della medesima e ad esso il Comune indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con la stessa.
In caso di negligenze o inadempienze procedurali o di comunicazioni previste in questa convenzione il Comune procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Associazione a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni.
Presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

Art. 9
Durata, rinnovabilità e recesso

La presente convenzione ha durata per il periodo marzo 2012.
Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato con apposito atto del Comune previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.
L'inosservanza da parte dell'Associazione anche di una sola delle condizioni di cui alla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione "ipso facto e de jure" del contratto stesso a norma dell'art.1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune procederà comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un contro termine per il chiarimento.

Art. 10
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.
Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.
Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto nell'articolo 806 del Codice di Procedura Civile.
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della legge. 383/2001.
La presente convenzione consta di 10 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Associazione "Artemisia"

_____

per il Comune di Firenze

_____

Firenze, lì 24/02/2012

Il Responsabile Proponente
Sandra Di Rocco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 01/03/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE